



Collegio di Garanzia dello Sport
Sezioni Unite

Prot. n. 00396/18

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 37/2018, presentato congiuntamente, in data 19 maggio 2018, dai signori Romolo Rizzoli e Andrea Rizzoli avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Bocce (F.I.B.), resa nel procedimento disciplinare n. 7/17 (R.G. C.S.A. 1/2018, sent. 2/2018), depositata il 19 aprile 2018 e comunicata nella medesima data, la quale, in parziale accoglimento del reclamo interposto dalla Procura Federale FIB, ha riformato la decisione del Tribunale Federale FIB (decisione del 22/2/2018 nel procedimento n. 5/2017), irrogando la sanzione della squalifica di 19 mesi a carico del sig. Romolo Rizzoli e di 12 mesi a carico del sig. Andrea Rizzoli, ritenuti responsabili della violazione degli artt. 1, 2 e 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, dell'art. 8 dello Statuto FIB, dell'art. 60, comma 2, lett. i), del RGD FIB e dell'art. 39 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità FIB, in combinato disposto con l'art. 60, punto 2, lett. g).

Respinge il ricorso, dichiarandolo in parte inammissibile, in parte infondato.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIB.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 25 giugno 2018.

IL PRESIDENTE
F.to Franco Frattini

IL RELATORE
F.to Attilio Zimatore

Depositato in Roma in data 25 giugno 2018.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face